ACCORDO QUADRO tra LEGACOOP e UNIPOLSAI

Premesso che:

- Per il Gruppo Unipol risulta particolarmente importante, nell'ambito dei processi di creazione di valore condiviso con i suoi *Stakeolder* ed al fine di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda ONU 2030, sviluppare attività che, coerentemente con la propria mission, con gli indirizzi strategici declinati nel proprio piano industriale e le proprie politiche di sostenibilità, promuovono e favoriscono anche un miglioramento dell'efficienza energetica e della resilienza di fronte agli eventi sismici e calamitosi delle proprietà immobiliari ad uso abitativo dei propri Clienti attuali e potenziali

- Per la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop) è obbiettivo prioritario quello di rendere sempre più ampia la propria offerta di soluzioni e facilitazioni che consentano lo sviluppo delle imprese cooperative, loro consorzi o altri Enti associati

considerato:

- che il recente DL 34\ 2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020. n. 77, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostengono al lavoro e all'economia, ha incrementato al 110%l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020al 30 giugno 2022 a fronte si specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus 110%);

- che il citato Decreto Rilancio ha altresì introdotto la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta di detta detrazione, per un recupero anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori dei beni o sevizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, comprese le compagnie di assicurazione;

- che la detrazione per gli interventi antisismici, prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 e realizzate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3;

- che hanno inoltre diritto al Superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, sempre nella zona a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico;

- che è agevolata con il Superbonus 110% anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento a adeguamento antisismico e spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;

- che, infine, se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinatamente dal Tuir è elevata al 90%;

convengono

di sottoscrivere, il presente accordo con lo scopo di ampliare il servizio rivolto alle imprese cooperative, loro consorzi e relativi Enti associati ad UnipolSai, impegnandosi, ciascuno per la parte di propria competenza ed in ragione delle proprie funzioni, a dare pratica attuazione a quanto sotto riportato.

A tale fine precisano e concordano quanto segue:

1. che le imprese cooperative, loro consorzi e relativi Enti associati a Legacoop, potranno, se interessati, rivolgendosi alla propria agenzia UnipolSai di riferimento sul territorio, presentare proposta di cessione alla Compagnia del credito maturato pari al 100% dell'importo complessivo dei lavori effettuati con una soglia minima di accesso di € 100.000;

2. la richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria per una valutazione di merito da parte della task-force aziendale appositamente costituita presso gli uffici competenti della Direzione Tecnica della Compagnia;

3. la Compagnia a completato ricevimento di tutta la documentazione necessaria, si impegna a valutare l'eventuale acquisto del credito secondo i criteri stabiliti dalla legge e a comunicare al cedente l'esito, le condizioni e le modalità contrattuali per perfezionare l'operazione;

4. la Compagnia è disponibile all'acquisto dei crediti fini ad esaurimento di un plafond complessivo prestabilito;

5. la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% è subordinata a specifici adempimenti, tra cui in particolare il visto di conformità rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e CAF, ex art. 35 D. lgs. 241/1997). Il soggetto che

rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

6. i crediti fiscali possono essere oggetto di cessione da un primo stato di avanzamento pari a minimo 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad un ulteriore 30% dei lavori, subordinatamente al rilascio del citato visto di conformità. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi con propri tecnici per verificare lo stato dei lavori.

7. Il corrispettivo della cessione sarà pagato dopo che il credito risulterà nel cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate intestato alla Compagnia ed entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi:

8. Il prezzo di acquisto del credito, stabilito fino al 31.12.2021 in € 102,00 per ogni €110,00 di credito ceduto, potrà essere soggetto a variazioni successivamente a tale data. Il prezzo inizialmente pattuito per acquisto di credito ceduto rimarrà invariato per singolo appalto, anche in caso di successive cessioni a SAL.

9. Per la copertura dei rischi connessi all'esecuzione dei lavori (CAR e postuma, fideiussioni, ecc.) ed ai rischi inerenti la proprietà dei fabbricati verranno offerte dalla Compagnia tramite le proprie Agenzie apposite polizze assicurative ad integrazione di quelle eventualmente già presenti;

10. Legacoop si impegna a dare informazione alle proprie strutture territoriali dei contenuti del presente accordo e a concordare preventivamente con la Compagnia i contenuti di eventuali comunicazioni verso il pubblico attraverso i propri canali di informazione e i media.

Il presente accordo ha valore fino al permanere dei provvedimenti agevolativi attualmente in corso comprese eventuali proroghe dei medesimi.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Responsabile Rami Elementari

Legacoop Nazionale

Il Presidente